



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Febbraio 2024**

Fondazione Rubes Triva

24ORE
PROFESSIONALE

Newsletter realizzata da 24 ORE PROFESSIONALE
per Fondazione Rubes Triva, febbraio 2024

Sommario

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

TERZA EDIZIONE

POLITICHE DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA PERSONA CHE LAVORA

La persona al centro: integrazione e inclusione

PESARO - PALAZZO DUCALE

12
13
14 giugno 2024

Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro

FONDAZIONE RUBES TRIVA
SICUREZZA. LAVORO. AMBIENTE

1906 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

OLYMPUS

PRESTO SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI ALLE VARIE SESSIONI ED EVENTI D'INTERESSE!

Traendo Ispirazione dai principi enunciati nella Carta di Urbino, i lavori della terza edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro (12-13-14 giugno 2024) si propongono di indirizzare il dibattito e stimolare la riflessione sul "lavoro" come ambito di **espressione, realizzazione, integrazione e inclusione della persona** e, parimenti, sulla tutela della sua dignità.

Si tratta di tematiche alte sulle quali la totalità del mondo del lavoro e della società civile sono chiamati a riflettere, per improntare il proprio **agire concreto su quei valori che devono costituire le fondamenta di un sistema di prevenzione e protezione autenticamente partecipato.**

Prossimamente saranno comunicate le modalità di accesso e partecipazione alla terza edizione del Festival SSL24; per rimanere sempre aggiornato iscriviti alla newsletter del Festival sul sito www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it.

NEWS E APPROFONDIMENTI**Previdenza in Italia per 24 mesi***Antonella Iacopini,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Focus Norme & Tributi", 1 febbraio 2024*

5

Negli ambienti confinati subappalto da certificare*Antonella Iacopini,,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 26 gennaio 2024*

7

Sempre meno interPELLI, ai quesiti risposte dirette o tramite circolari*Matteo Prioschi,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 26 gennaio 2024*

9

Viaggi, alluvioni ed Esg, le nuove frontiere della sicurezza aziendale*Massimiliano Carbonaro, Valeria Uva,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 22 gennaio 2024*

11

Rafforzata la Cigs per le imprese in amministrazione straordinaria*Mauro Marrucci,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 22 gennaio 2024*

14

Sisma 2016: Fillea, con ricostruzione pesante più rischi illegalità*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 21 gennaio 2024*

16

Sicurezza lavoro: da Toscana 2,7 milioni per formare lavoratrici e lavoratori*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 20 gennaio 2024*

17

Fnomceo: giudizio positivo sulla legge Ue relativa ai rischi da agenti cancerogeni o mutageni*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 17 gennaio 2024*

18

Sicurezza Lavoro: Confimi Industria e Inail sperimentano modello "near miss"*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 16 gennaio 2024*

21

Aumentano i fondi Inail all'agricoltura*Mauro Pizzin,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 16 gennaio 2024*

22

In caso di compensi oltre 5mila euro sanzioni pesanti sul fronte sicurezza*Antonella Iacopini,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 11 gennaio 2024*

23

Le regole sui tempi di vestizione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie non valgono per il resto del personale dell'ente*Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 11 gennaio 2024*

25

Edilizia sanitaria: da commissione X Senato priorità ad antincendio e sismica. Dati dalle Regioni entro 30 marzo, in campo almeno 10 mld "ex art. 20"

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 10 gennaio 2024

27

SENTENZE

Infortunio sul lavoro causato dall'utilizzazione di un macchinario non conforme alle norme di sicurezza: è responsabile anche il venditore

a cura della Redazione Diritto,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 30 gennaio 2024

28

Lavoro nero: confiscabili i terreni pertinenziali alla commissione del reato

Giampaolo Piagnerelli,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 22 gennaio 2024

30

Rischi da valutare in base alle norme tecniche e alla situazione specifica

Luigi Caiazza,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi", 19 gennaio 2024

32

Smart working, sui fragili decide il datore di lavoro

Aldo Bottini,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi", 16 gennaio 2024

34

RASSEGNA NORMATIVA

36

Chiusa in redazione il 5 febbraio 2024

news e approfondimenti

Previdenza in Italia per 24 mesi

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Focus Norme & Tributi", 1 febbraio 2024

La globalizzazione spinge le aziende verso una dimensione internazionale, con la necessità di inviare temporaneamente il personale in un Paese dell'Ue. Il distacco – nell'ambito di una prestazione di servizi o tra aziende dello stesso gruppo od operato da agenzie di somministrazione – è tra le modalità più usate. Il lavoratore mantiene il rapporto di lavoro con la ditta italiana distaccante e resta soggetto alla legislazione del Paese di origine, beneficiando dei diritti concessi ai lavoratori dallo Stato ospitante.

Per contrastare fenomeni elusivi, il legislatore comunitario ha indicato le materie in cui prevedere standard minimi di tutela (Direttiva 2018/957/Ue), tra cui:

- retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario;
- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- non discriminazione;
- condizioni di alloggio e indennità/rimborso spese.

Il datore di lavoro deve comunicare il distacco all'estero usando il modello Unilav-Trasformazione, valorizzando il campo «codice trasformazione» con la voce «DL-Distacco/Comando» e selezionando «Sì» nel campo «distacco presso azienda estera». Rispetto agli altri dati richiesti nell'Unilav, non dovranno essere compilati i campi «codice fiscale datore distaccatario», «pat Inail» e «cap sede di lavoro» nella sezione relativa al distaccatario, mentre nel campo «comune sede di lavoro» andrà indicato lo Stato dove viene fatto il distacco, oltre all'indirizzo della sede di lavoro.

Dal punto di vista previdenziale, secondo il Regolamento 883/2004, il lavoratore deve versare i contributi nel Paese dove il lavoro viene svolto. Tuttavia, durante il distacco, il lavoratore può mantenere la copertura previdenziale in Italia per massimo 24 mesi fornendo il modello A1. Una certificazione richiesta online all'Inps dal datore di lavoro, che attesta, nei confronti dell'organismo assicuratore del Paese straniero, il permanere dell'obbligo assicurativo nel regime previdenziale italiano, evitando così la

doppia imposizione contributiva.

Per distacchi superiori a 24 mesi, dovuti a particolari esigenze, è possibile chiedere alla sede regionale Inps, a determinate condizioni, un'esenzione che consenta al dipendente di restare iscritto al regime previdenziale del Paese di origine.

Gli Stati membri, come del resto l'Italia (Dlgs 136/2016), nel recepire la Direttiva 2014/67/UE, hanno previsto vari obblighi per le aziende che distaccano: comunicazioni da effettuare alle Autorità competenti dello Stato ospitante; designazione di referenti; conservazione di documenti relativi al distacco (ad esempio, contratti di lavoro, buste paga, modello A1).

Adempimenti e impianto sanzionatorio variano da uno Stato all'altro e rendono necessaria una verifica preventiva su cosa richiede lo Stato che accoglie il lavoratore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Negli ambienti confinati subappalto da certificare

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 26 gennaio 2024

In presenza di appalti per l'esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è richiesta la certificazione dei contratti di lavoro del personale utilizzato dall'appaltatore, secondo quanto disposto dal Titolo VIII, Capo I, del Dlgs 276/2003, ma non del contratto commerciale di appalto. Ciò diversamente dall'ipotesi di subappalto, dove la certificazione risulta obbligatoria per espressa previsione legislativa. Questo il chiarimento fornito dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota 694/2024 dello scorso 24 gennaio.

Si ricorda che l'articolo 2 del Dpr 177/2011 prevede non solo l'applicazione rigorosa e integrale delle norme di sicurezza (valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze), ma anche che lo svolgimento dell'attività lavorativa in questo particolare settore esclusivamente da parte di imprese o lavoratori autonomi in possesso di determinati requisiti. È richiesta, infatti, la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro (percentuale riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo dei lavoratori occupati della stessa azienda), con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati in base al Titolo VIII, Capo I, del Dlgs 276/2003. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto.

Su questi aspetti è intervenuto l'Ispettorato del lavoro. Se l'impresa utilizza proprio personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non sarà necessario attivare alcuna procedura di certificazione. Quest'ultima diviene obbligatoria per le aziende che impiegano lavoratori con diverse tipologie contrattuali, oppure, nell'ambito di un appalto, dove dovranno essere certificati i contratti con i quali sono assunti i lavoratori dell'appaltatore, ancorché di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tali certificazioni potranno essere utilizzate dall'appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dallo specifico appalto. La Commissione dovrà verificare la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, ma

anche la correttezza dei trattamenti retributivi e normativi del personale. Nel corso dell'istruttoria si dovrà approfondire anche il possesso del Durc in capo alle imprese, l'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro, gli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

Le aziende si potranno rivolgere alla Commissione di certificazione istituita presso Itl, Province, Consigli dell'Ordine dei consulenti del lavoro ed Enti bilaterali, competenti in ragione del luogo di svolgimento dell'attività, oppure alle Università, competenti in ambito nazionale.

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

NELLA NOTA

I chiarimenti Con una nota del 24 gennaio l'Inl ha risposto a dei quesiti posti da alcune sedi territoriali in materia di certificazione dei contratti commerciali e di assunzione dei lavoratori impiegati in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Il distinguo L'Ispettorato ha chiarito che va certificato solo il contratto di subappalto, mentre in caso di appalto vanno certificati i contratti di assunzione dei dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Sempre meno interPELLI, ai quesiti risposte dirette o tramite circolari

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 26 gennaio 2024

Nel recente passato il numero di risposte a interpello pubblicato dal ministero del Lavoro si è ridotto in modo consistente rispetto a quanto avveniva in precedenza. L'anno di svolta può essere individuato nel 2016, con 8 interPELLI in base all'articolo 9 del Dlgs 124/2004 rispetto ai 26 del 2015. Per gli interPELLI riguardanti salute e sicurezza, il calo si è registrato dopo il 2016. L'anno scorso si è chiuso rispettivamente con 1 e 5 interPELLI pubblicati.

Nel 2017, Governo Gentiloni - ministro Giuliano Poletti, il ministero motivò il drastico calo con la riorganizzazione derivante dalla nascita dell'Ispettorato del lavoro e la modifica dell'articolo 9 del Dlgs 124/2004. Nel 2021, Governo Conte II - ministro Nunzia Catalfo, il ministero precisò che le risposte spesso venivano fornite tramite circolari o altri atti, oppure tramite Faq, e che spesso i quesiti non avevano le caratteristiche per essere considerati interPELLI e quindi era stata fornita risposta solo all'interrogante.

Un orientamento che viene confermato dall'attuale guida ministeriale (eccetto che per le Faq). In primo luogo, il dicastero, consultato al riguardo, evidenzia che gli interPELLI possono essere presentati soltanto da determinati soggetti, tra cui organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, mentre la maggior parte delle istanze proviene da soggetti non legittimati. Inoltre, la richiesta deve riguardare tematiche di carattere generale relative all'applicazione di normative di competenza del ministero del Lavoro, mentre spesso concernono casi concreti o circolari di altri enti.

A fronte di tale situazione, il ministero del Lavoro precisa che, qualora manchino tali requisiti, viene comunque data risposta diretta. Certo è che il riscontro nella forma dell'interpello ha un "peso" differente, in quanto, secondo l'articolo 9 del Dlgs 124/2004, l'adeguamento alle indicazioni fornite con questo strumento esclude l'applicazione di sanzioni penali, amministrative e civili.

Invece, per questioni di particolare rilevanza (anche senza i requisiti dell'interpello) «la direzione generale ha ritenuto preferibile emanare note circolari che fornissero chiarimenti più ampi e sistematici rispetto alle questioni

sollevate» oppure «ha evidenziato agli uffici preposti l'opportunità di proporre interventi normativi specifici».

Infine, l'attività di analisi e interpretazione tecnica viene svolta anche rispondendo a quesiti "ordinari" che, secondo quanto comunicato dal ministero, nel 2022 e 2023 ha dato forma a oltre mille risposte provenienti da diversi stakeholder, con riferimento alle sole tematiche connesse ai rapporti di lavoro nel settore privato di competenza della direzione generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Viaggi, alluvioni ed Esg, le nuove frontiere della sicurezza aziendale

Massimiliano Carbonaro, Valeria Uva

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 22 gennaio 2024

Dall'esperto di minacce ibride, al crisis o emergency manager: il mondo della sicurezza aziendale è diventato molto più complesso di una volta richiedendo professionalità nuove e sempre più strategiche per le aziende. L'Aipsa, l'associazione italiana dei professionisti di security aziendale, ha fotografato questa nuova realtà fatta di persone, dati e processi con una indagine che ha coinvolto la sua rete associativa.

Il dato che emerge è che in Italia si parla sempre di più di security aziendale ma spesso solo legata alla cybersecurity sull'onda di attacchi hacker sempre più frequenti (si veda anche la pagina a fianco). Mentre c'è meno attenzione al crisis management per la gestione di un evento imprevisto.

In realtà, invece, per le imprese la sicurezza si declina in molti modi e richiede veri e propri manager dalle competenze vaste e interdisciplinari. Sono quattro i nuovi fronti della sicurezza aziendale: la travel security, le minacce ibride, l'Esg e la gestione delle emergenze. Quattro attività a cui corrispondono altrettante specializzazioni per i security manager (si vedano anche le schede a lato).

Ma la sicurezza in azienda non è più un campo riservato a quanti hanno un'esperienza pregressa nelle forze dell'ordine; ora si diventa esperti passando attraverso percorsi universitari, corsi e master. Senza contare che esistono norme tecniche, prassi e certificazioni volontarie ad hoc per questi professionisti. «Fino a qualche anno fa – spiega Alessandro Manfredini, presidente di Aipsa e direttore Group security e cyber defence di A2A - i security manager erano professionisti provenienti dalle forze armate. Oggi invece molti vengono dal mondo civile. Occorre una grande preparazione e ci si muove in un ambito realmente multidisciplinare». Nelle aziende più strutturate si trovano unità dedicate alla business intelligence, all'analisi del rischio e alla geopolitica.

Le testimonianze

Questi professionisti ora non possono trascurare gli impatti sulla sostenibilità. «Tra le nuove frontiere del rischio ci sono quelle connesse alla sostenibilità - commenta Massimiliano Corsano, International security manager di Enel - Le

aziende vivono di sostenibilità che oltre ai rischi operativi ha associati quelli reputazionali, i quali spesso possono fare più danni».

In questa molteplicità di situazioni in cui la security è sempre più di supporto al business non stupisce trovare una manager donna, che, appunto, non arriva dalle forze dell'ordine, ma ha iniziato il suo percorso con una laurea in lingue: Angelica Cestari, Head of security services & operations presso Snam. Rispetto a crisi ed emergenze - osserva - «è indispensabile avere piani strutturati disegnando anche lo scenario peggiore, perché avere pianificato in anticipo offre delle sicurezze. Durante un evento catastrofe improvviso, per esempio, bisogna trovare soluzioni nella massima rapidità».

Particolarmente delicata è anche la logistica dei dipendenti in viaggio. «Per una media company come quella in cui lavoro – commenta Simone Oliviero, Travel security manager Sky Italia - il problema della sicurezza dei giornalisti è controintuitivo perché si recano proprio là dove c'è un'emergenza. Ma c'è anche da garantire la sicurezza delle nostre sedi, ad esempio, durante gli eventi».

Sul fronte degli attacchi cyber, le minacce ormai sono ibride, puntano cioè anche a impianti e infrastrutture fisiche oltre che digitali. Da qui la necessità di un esperto sui due fronti: «Oramai viviamo in un ecosistema integrato e interdipendente dove il confine tra sicurezza fisica e cibernetica è molto sfumato - commenta Tiziano Li Piani team leader presso Reply - e si adatta al contesto tecnologico attuale per cui assisteremo sempre di più a minacce ibride». I professionisti della sicurezza sono quindi chiamati a crescere e a specializzarsi, con un bagaglio di competenze multidisciplinari.

LE FIGURE PIÙ RICHIESTE

1 Travel security manager

Chi è: *Garantisce gli spostamenti di lavoro dei dipendenti in zone di guerra o pericolose sviluppando protocolli ad hoc per proteggere i dipendenti*

Competenze e formazione: *Conoscenza degli scenari geopolitici, delle norme internazionali e del travel risk management. Contatti con l'unità di crisi della Farnesina e servizi di sicurezza. Master in security management, certificazione UNI/PdR 124:2022 per figure professionali operanti nell'ambito della travel security*

2 Esperto minacce ibride

Chi è: *Valuta il rischio derivante da minacce ibride su sistemi cyber-fisici. I*

cyber attacchi possono colpire anche le infrastrutture fisiche aziendali, sempre più interconnesse e dipendenti da algoritmi, sensori e reti

Competenze e formazione: *Conoscenza del risk management (anche attraverso lo standard Iso 31000) e Standard Iso 27001 per la sicurezza delle Informazioni. Certificazione Uni 10459:2017 per professionisti della security*

3 Emergency manager

Chi è: *Un esperto in grado di fronteggiare i rischi aziendali legati a eventi meteorologici estremi. Il suo compito è mettere in atto misure preventive e piani di ripristino adeguati*

Competenze e formazione: *Richiesta conoscenza degli scenari di rischio naturale. Competenze di leadership, pianificazione, business process reengineering, logistica. Lauree giuridiche e di management. Certificazione Uni 10459:2017 per professionisti della security*

4 Esperto Esg & security

Chi è: *È l'esperto che implementa i report di sostenibilità con le misure sulla sicurezza aziendale per cercare di non disattendere le richieste degli stakeholder in materia di governance e sostenibilità. Deve saper conciliare le esigenze di gestione del rischio aziendale con la compliance Esg*

Competenze e formazione: *Richiesta una conoscenza dei modelli basati sulla misurazione delle variabili Esg. Formazione in materia di risk management ed Esg.*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Rafforzata la Cigs per le imprese in amministrazione straordinaria

Mauro Marrucci,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 22 gennaio 2024

È approdato in Gazzetta Ufficiale (14/2024) il decreto legge 4 del 18 gennaio 2024 con il quale il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 gennaio scorso, ha inteso rinvigorire talune misure, già presenti nell'ordinamento, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle imprese strategiche in crisi - fra cui l'ex Ilva - prevedendo garanzie di sostegno al reddito in costanza di lavoro anche in caso di amministrazione straordinaria.

In dettaglio, l'articolo 3 del decreto d'urgenza ammette un particolare intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese in amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del Dl 207/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 231/2012, le quali abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la relativa complessità.

Per il 2024 questi soggetti imprenditoriali potranno così usufruire della prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione della cigs, ove già autorizzata o in corso di autorizzazione, allo scopo di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze aziendali, ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 213/2023 (Legge di Stabilità per il 2024). Secondo queste ultime disposizioni, fino al 31 dicembre 2024, è infatti riconosciuto - nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro - un ulteriore periodo di cigs a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.

L'ammortizzatore, per il quale non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale oltre che quelle procedurali di cui agli articoli 24 e 25 del Dlgs 148/2015, può essere autorizzato, a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e in deroga ai limiti di durata posti, in materia di trattamenti d'integrazione salariale, dalla normativa vigente (articoli 4 e 22, Dlgs 148/2015).

È fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del Dl

148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 236/1993. Per effetto di questa disposizione si ampliano quindi le tutele poiché la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività commissariale.

Tenuto conto della complessità dei programmi, l'articolo 3, comma 2, del DL 4/2024, precisa che, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non impegnati direttamente in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Sisma 2016: Fillea, con ricostruzione pesante più rischi illegalità

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 21 gennaio 2024

"La ricostruzione post sisma 2016 sta entrando nella fase più delicata, con migliaia di cantieri privati e decine e decine di opere pubbliche in esecuzione. Ora è il momento di intensificare l'azione di controllo e prevenzione contro illegalità, lavoro nero, rischio di infortuni". Così in una nota Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil al termine del coordinamento sisma, che riunisce tutte le strutture del sindacato di Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche. "Con la fine del superbonus nel resto del Paese e l'avvio della seconda fase di ricostruzione - prosegue Genovesi - nei cantieri della area sisma si stanno presentando decine di aziende che non sono del territorio, alcune delle quali operano per la prima volta tra Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo e mai si sono occupate di messa in sicurezza antisismica. Diverse imprese, inoltre, pur facendo lavori edili, non stanno applicando i Ccnl del settore, con tutto quello che comporta in termini di dumping, concorrenza sleale e soprattutto minore formazione e sicurezza. Anche il numero di subappaltatori sta crescendo e se da un lato - tra Durc di Congruità, attività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, attività congiunte con le associazioni di impresa locali, Casse Edili e Prefetture - sono in campo molti utili strumenti, dall'altro lato servono ora maggiori risorse e ulteriori interventi per evitare zone grigie, a danno di cittadini, comunità locali, lavoratori ed imprese serie".

news e approfondimenti

Sicurezza lavoro: da Toscana 2,7 milioni per formare lavoratrici e lavoratori

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 20 gennaio 2024

Sostenere progetti di formazione aggiuntiva ovvero interventi formativi ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti per legge a carico dei datori di lavoro dall'ex decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: a questi obiettivi sono finalizzati gli oltre 2,7 milioni che costituiscono la dotazione finanziaria di due bandi pubblicati dalla Toscana. "Lo stanziamento di queste risorse è un'importante scelta politica che la Regione compie per lavorare in modo sempre più sicuro - osserva il presidente Eugenio Giani -. Sono interventi in cui crediamo molto, altrettanto importanti quanto le azioni di vigilanza e di controllo". Il primo bando viene finanziato da Regione Toscana tramite risorse della nuova programmazione del Fondo sociale europeo+ 2021-2027 e destina 2 milioni per la formazione nelle imprese attraverso un sistema premiale per progetti che coinvolgono lavoratrici e lavoratori che operano in settori con rischio stimato medio-alto. Il secondo bando è sostenuto con 720 mila e 186 euro derivanti dall'Accordo di collaborazione tra Inail e Conferenza delle Regioni e Province autonome, a cui la Regione Toscana ha subito aderito. Questo bando finanzia progetti formativi che tengono conto di un catalogo formativo definito nell'Accordo di collaborazione ed è "a sportello": le domande saranno finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. Il bando FSE+ è aperto dall'11 gennaio e le domande potranno essere presentate fino al 15 marzo. I progetti per il bando con Inail potranno essere presentati dal 26 gennaio al 31 ottobre 2024.

news e approfondimenti

Fnomceo: giudizio positivo sulla legge Ue relativa ai rischi da agenti cancerogeni o mutageni

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 17 gennaio 2024

Giudizio positivo, da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sulla Legge di delegazione europea nella parte in cui recepisce la nuova direttiva sulla tutela dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Con due raccomandazioni: la consultazione periodica, per registrare e recepire eventuali variazioni, delle Schede Dati Sicurezza e delle Etichette previste dal "Regolamento CLP", sulla classificazione etichettature e imballaggi di sostanze e miscele, ai fini della compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi. E, soprattutto, un periodo di addestramento specifico per i lavoratori esposti al rischio di sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche, che hanno cioè effetti nocivi sulla salute riproduttiva. Addestramento che dovrebbe essere effettuato a integrazione e completamento di un percorso di informazione e formazione, come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.

È quanto è emerso questa mattina dall'audizione della Fnomceo sulla Legge di delegazione europea 2022/2023 (Ddl 969) e in particolare sull'articolo 8, volto a recepire la direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. A rappresentare la Federazione di fronte alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, Domenico Della Porta, presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali dell'Università degli Studi di Salerno e Primario di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro sempre a Salerno.

"Considerando le evidenze emerse negli ultimi anni – ha spiegato Della Porta – si è ritenuto di aggiornare la direttiva 2004/37/CE, relativa alla gestione delle sostanze cancerogene e mutagene in ambiente di lavoro, con l'inserimento anche delle sostanze reprotossiche. È stata quindi emanata il 09/03/2022 la direttiva UE 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui recepimento è previsto entro febbraio 2024, e prevede misure di gestione del rischio più stringenti e tutelanti in caso di esposizione a reprotossici in ambiente di lavoro, per i quali si esprime un parere di idoneità per la tutela della salute da parte dei prestatori d'opera".

"Si giudicano positivamente – ha continuato – i profili generali della disciplina

oggetto delle suddette estensione e modifica, declinate nell'art.8 dell'A.S. n.969, che concernono l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'esclusione o riduzione dell'esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite), le informazioni da fornire all'autorità competente, le misure per i casi (prevedibili o non prevedibili) di aumento dell'esposizione, l'accesso alle zone di rischio, le misure igieniche e di protezione individuale, l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la consultazione e partecipazione degli stessi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la conservazione della documentazione".

"Si raccomanda, altresì – ha concluso – la consultazione delle Schede Dati Sicurezza SDS e le Etichette previste dal Regolamento CLP, peraltro riportate nelle note al Titolo IX, per la elaborazione del DVR e la redazione del Protocollo Sanitario a margine della Sorveglianza Sanitaria; e un periodo di addestramento specifico per i lavoratori esposti al rischio sostanze CMR (Cancerogeno Mutageno Reprotossico) per consentire l'acquisizione di particolari capacità mediante l'osservanza di regole prestabilite o suggerite dall'esperienza. L'addestramento viene effettuato a integrazione e completamento di un percorso di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoratore. Come previsto dal comma 5 dell'art 37 del D Lgs. 81/2008, modificato a dicembre 2021 dalla Legge 215/21".

Della Porta ha premesso di essersi soffermato, nella sua relazione, sui rischi specifici del comparto sanità.

Anestetici, disinfettanti, come quelli a base di formaldeide, farmaci citossici sono i principali prodotti, utilizzati in ambito sanitario, che contengono sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche.

"Eventuali intossicazioni acute – ha affermato Della Porta – dall'uso delle predette sostanze, presenti in combinazione in prodotti usati nel predetto comparto, possono accadere solamente per cause accidentali, in quanto la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se correttamente applicata, protegge adeguatamente i lavoratori e le indicazioni segnalate dall'etichetta, se messe in atto con tempestività, riescono a contenere i danni".

Per quanto riguarda l'esposizione a lungo termine, anche se l'approccio più funzionale è quello di eliminare per quanto possibile queste sostanze dal ciclo produttivo e quindi dagli ambienti di lavoro – tanto che si parla oggi di ospedali "formaldeide free" – è evidente come non sempre sia possibile. Entra quindi in gioco la prevenzione secondaria, con un ruolo importante del medico competente e dei protocolli di sorveglianza sanitaria, in particolare per quanto

riguarda la reprotossicità e dunque la tutela della salute riproduttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Sicurezza Lavoro: Confimi Industria e Inail sperimentano modello "near miss"

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 16 gennaio 2024

Segnalare e analizzare i mancati infortuni per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori: è questo l'obiettivo del progetto appena concluso inserito nel protocollo di intesa triennale firmato da Confimi Industria e Inail. Il progetto "Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello tecnico-organizzativo" si basa su uno studio dei mancati infortuni o "near miss", eventi potenzialmente pericolosi che non hanno recato danno fisico al lavoratore pur avendone il potenziale – raccolto in cinque settori manifatturieri da aziende che aderiscono alla Confederazione. Costruzioni, chimica e gomma plastica, passando per metallurgia e alimentari e arrivando sino alle ceramiche sanitarie: il piano di sperimentazione è stato attivato nei comparti del settore manifatturiero maggiormente significativi per complessità organizzativa e gravità degli infortuni. L'indagine di rilevazione e segnalazione dei "near miss" effettuata ha permesso di poter costruire un modello efficace da poter applicare alla generalità delle imprese e non soltanto a quelle del sistema di Confimi Industria.

news e approfondimenti

Aumentano i fondi Inail all'agricoltura

Mauro Pizzin,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 16 gennaio 2024

Nell'ambito del Bando Isi cresce il peso dei finanziamenti a fondo perduto al settore primario: nell'ultima edizione del bando dell'Inail, relativo all'annualità 2003, su complessivi 508 milioni, 90 sono stati destinati agli interventi in agricoltura, contro i 35 dell'edizione precedente.

Le linee di finanziamento per la salute e la sicurezza sul lavoro nel settore agricolo sono state illustrate ieri al Masaf, un incontro in cui si è precisato che l'obiettivo è contribuire all'accelerazione del processo di modernizzazione di uno dei più importanti comparti dell'economia nazionale, migliorando i livelli di sicurezza e sostenibilità energetica e ambientale attraverso il sostegno all'acquisto di trattori e macchinari caratterizzati da soluzioni innovative per la riduzione del rischio infortunistico, della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

Nel caso dei fondi all'agricoltura, 70 milioni per la generalità delle imprese e 20 milioni per i giovani agricoltori, l'importo massimo erogabile per ciascun progetto finanziabile è stato portato da 60mila a 130mila euro, mentre l'intensità dell'aiuto passa dal 40% al 65% nel caso della generalità delle imprese e dal 50% all'80% per i giovani agricoltori.

«Vogliamo modernizzare, aumentare la produzione e migliorare la qualità della vita dei nostri agricoltori», ha detto il ministro Francesco Lollobrigida, che ha ricordato anche come si sia «lavorato fin dal primo giorno per contrastare ogni forma di lavoro nero, di sfruttamento e di caporalato, con una regolarizzazione dei flussi di ingresso e anche con la formazione dei lavoratori italiani e stranieri. Uno dei pilastri della nostra azione è rendere l'agricoltura più sicura. E al bando Isi sono affiancati i 400 milioni del Pnrr dedicati all'acquisto di mezzi agricoli e i 225 che il ministero ha scelto di investire in questo settore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

In caso di compensi oltre 5mila euro sanzioni pesanti sul fronte sicurezza

Antonella Jacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 11 gennaio 2024

La riforma del lavoro sportivo ha costretto gli operatori del settore a rivedere i propri assetti organizzativi anche in relazione agli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Chi occupa lavoratori sportivi con compensi annui superiori a 5mila euro deve adeguarsi alle disposizioni del Dlgs 81/2008 (si veda il Sole 24 Ore del 20 dicembre 2023). Si tratta di una cosa di non poco conto se si pensa alle eventuali conseguenze sanzionatorie, divenute ancora più gravose a seguito della rivalutazione prevista dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro 111/2023. Di seguito alcuni dei principali obblighi e cosa rischia chi viola la normativa.

In applicazione dell'articolo 29 del Tusi, la società/associazione sportiva effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento (Dvr) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. L'omessa valutazione del rischio è punita con la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. L'assenza del Dvr, contrariamente a quanto previsto per le attività imprenditoriali, nel caso di Asd non farà, però, scattare la sospensione dell'attività di cui all'articolo 14. Infatti, come ricordato dall'Ispettorato del lavoro (Inl), il provvedimento si applica solo alle attività economiche organizzate, esercitate in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Si rammenta che il Dvr va conservato, eventualmente anche su supporto informatico, presso l'unità cui si riferisce la valutazione.

Al ricorrere dei presupposti, la mancata nomina del medico competente è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, prevista dall'articolo 55, comma 5, lettera d); mentre non individuare l'Rspp comporta l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.

Per quanto riguarda l'idoneità alla mansione per i lavoratori sportivi, ove non riferita alla mansione sportiva, la norma permette al medico competente di basarsi sul certificato rilasciato dal medico sportivo ove lo stesso, a parere della scrivente, risulti esaustivo rispetto alle verifiche da svolgere.

Diversamente, qualora emerga in base al Dvr l'esposizione del lavoratore a

ulteriori rischi, sarà necessario un accertamento sanitario aggiuntivo da parte del medico competente. In caso di omissione, l'articolo 55, comma 5, lettera e) e 6-bis prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro. Importi raddoppiati se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicati se riferita a più di 10 lavoratori.

Il datore di lavoro dovrà anche assicurarsi, in base a quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, pena l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Anche in tale ipotesi gli importi si raddoppiano se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e si triplicano se riferita a più di 10 lavoratori.

In caso di controlli, il personale ispettivo dell'Inl e delle Asl, al riscontro delle suddette violazioni, impartirà la prescrizione obbligatoria, a norma degli articoli 20 e seguenti del Dlgs 758/1994, per estinguere in via amministrativa il reato, invitando il datore a sanare l'irregolarità accertata.

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Le regole sui tempi di vestizione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie non valgono per il resto del personale dell'ente

Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Enti locali & Edilizia", 11 gennaio 2024

La disciplina contrattuale non può essere diversamente garantita con soluzioni di monetizzazione.

La disciplina contrattuale dei tempi di vestizione e svestizione del personale del personale sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario non può essere soggetta a interpretazione estensiva a favore di altre categorie di personale presenti nell'ente né tanto meno può essere diversamente garantita con soluzioni di monetizzazione.

Il personale che presta la sua attività da remoto può lavorare per turni.

Non sussistono preclusioni alla nomina di componente dell'organismo paritetico per l'innovazione del dipendente eletto componente della Rsu.

Solo l'assenza imputabile a testimonianza giudiziale resa dal dipendente nell'esclusivo interesse dell'amministrazione può essere ritenuta orario di lavoro.

Sono questi i contenuti di alcuni pareri dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) diffusi in questi giorni nella banca dati degli orientamenti applicativi.

Una delle maggiori novità approdate nell'ultimo testo contrattuale del comparto delle funzioni locali è la disciplina dei tempi di vestizione e svestizione del personale del personale sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario.

L'articolo 105 del contratto, in forza del rinvio operato dall'articolo 37, ha disciplinato, all'interno della specifica sezione del personale delle professioni sanitarie e socio-assistenziale, i tempi delle operazioni di vestizione e svestizione all'interno dei luoghi di lavoro.

La regola pattizia, frutto dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, riconosce un tempo massimo di 15 minuti complessivi destinati a tali attività e al contempo ha fissato due specifiche condizioni: che deve trattarsi di

personale obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione e che le operazioni di vestizione e svestizione avvengano all'interno della sede.

Per l'Agencia (CFL243) la disposizione in argomento non può essere estesa a categorie di personale diverse da quello delle professioni sanitarie e socio assistenziale e tanto meno può essere diversamente garantita con soluzioni di monetizzazione.

In forza del principio di non discriminazione contenuto nell'articolo 68, comma 3, del contratto del 16 novembre, il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto può essere abito in turni (CFL245).

L'Aran, con il parere CFL246, ha poi precisato che non sussistono impedimenti normativi nella designazione a componente dell'organismo paritetico per l'innovazione del dipendente eletto componente della Rsu.

Da ultimo, l'assenza imputabile a testimonianza giudiziale può essere considerata come orario di lavoro solo qualora la medesima debba essere resa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. Diversamente, nel caso in cui rilevi l'interesse del dipendente, l'assenza dovrà essere imputata ad altri istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali. I tecnici di Via del Corso (CFL248) evidenziano come spetti ai singoli enti individuare concretamente le fattispecie per le quali la chiamata in giudizio imputabile a testimonianza sia disposta o meno nell'interesse degli stessi.

news e approfondimenti

Edilizia sanitaria: da commissione X Senato priorità ad antincendio e sismica. Dati dalle Regioni entro 30 marzo, in campo almeno 10 mld "ex art. 20"

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 10 gennaio 2024

Via libera all'unanimità della X Commissione del Senato Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, alla risoluzione sul "Piano di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico". «Il primo obiettivo su cui impegniamo il Governo - spiega a Radiocor il relatore e presidente della commissione Franco Zaffini (FI) - è la messa in sicurezza sul fronte dell'anti incendio e poi della sismica, dal momento che in Italia sono diverse le zone ad alto rischio. Il Paese presenta un patrimonio in edilizia sanitaria datato ed già è un passo importante impegnare le Regioni a fornire un censimento puntuale e affidabile». Lavoro che spetterà a ministero della Salute e Agenas, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuovere - e ogni Regione è chiamata a fornire i dati sulla ricognizione entro il 30 marzo di quest'anno - così da arrivare a un Piano straordinario e urgente per la messa in sicurezza del patrimonio sanitario pubblico. Piano che andrà finanziato con quote inutilizzate dell'articolo 20 comma 1 della legge 67/1988 sull'edilizia sanitaria - di cui oggi restano inutilizzati circa 10 miliardi - con risorse Inail e anche con il Fondo per la coesione, "allo scopo di realizzare la capacità progettuale e amministrativa delle Regioni del Mezzogiorno e per specifiche finalizzazioni". Gli accordi di programma andranno firmati entro i successivi 30, 60 o 90 giorni dalla ricognizione del fabbisogno, in base a tre crescenti gradi di complessità individuati per interventi e relative priorità. Tra gli altri obiettivi su cui la risoluzione impegna il Governo, il monitoraggio periodico dell'attuazione del piano, con scadenza almeno semestrale, che anche in questo caso chiama in campo Agenas.

sentenze

Infortunio sul lavoro causato dall'utilizzazione di un macchinario non conforme alle norme di sicurezza: è responsabile anche il venditore

a cura della Redazione Diritto,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 30 gennaio 2024

Lavoro - Infortuni sul lavoro - Macchinario non conforme alle prescrizioni in tema di sicurezza - Responsabilità del venditore - Sussiste

Nel caso in cui un infortunio sul luogo di lavoro sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza attivarsi per eliminare la difformità alle prescrizioni in tema di sicurezza, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Corte di Cassazione, sezione 4 penale, sentenza 17 gennaio 2024, n. 1959

Lavoro e formazione - Infortuni sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori - Responsabilità del fornitore - Fattispecie. (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 69 e seguenti; Cc, articolo 2087)

In tema di infortunio sul lavoro conseguente all'utilizzo di un macchinario irregolare, correttamente va affermata la responsabilità anche del fornitore di tale macchinario ove risulti, come nella specie, che il manuale d'uso fornito alla ditta del lavoratore deceduto non contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l'obbligo di utilizzare una catena di sicurezza, cautela che avrebbe impedito l'evento. Ciò sul presupposto della conoscibilità in capo all'imputato della non conformità del macchinario (nella specie, un vibroinfossore), con specifico riferimento al carente contenuto del manuale d'uso, e quindi della rappresentabilità in capo al medesimo della specifica situazione di rischio poi concretizzatasi.

Corte di Cassazione, sezione 4 penale, sentenza 12 ottobre 2020, n. 28296

Sicurezza sul lavoro - Norme per la prevenzione infortuni - Macchinario non conforme alle prescrizioni in tema di sicurezza - Responsabilità del venditore - Sussistenza - Condizioni.

In tema di infortuni sul lavoro, è configurabile la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità del macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, egli non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo del venditore di una minipala in abbinamento con una benna miscelatrice, capovoltasi addosso ad un operaio per l'eccessivo carico, in assenza di adeguate indicazioni, con tacche o segni nella benna, dei livelli massimi di possibile riempimento).

Corte di Cassazione, sezione 4 penale, sentenza 21 agosto 2013, n. 35295

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Lesioni personali conseguenti ad infortunio sul lavoro.

Nella ipotesi di lesioni personali derivanti da infortunio sul lavoro per effetto dell'uso di un macchinario, risponde del reato anche il venditore del macchinario medesimo ove l'infortunio sia riconducibile alla inadeguatezza dei congegni antinfortunistici, senza che possa rilevare, a discolpa del venditore stesso, la presenza di una formale certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza.

Corte di Cassazione, sezione 4 penale, sentenza 14 maggio 2012, n. 18139

sentenze

Lavoro nero: confiscabili i terreni pertinenti alla commissione del reato

Giampaolo Piagnerelli,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 22 gennaio 2024

Da sottoporre alla misura cautelare non solo i terreni riconducibili agli imputati, ma tutti gli appezzamenti con vincolo di pertinenzialità

Nel reato di sfruttamento di lavoro aggravato, ai fini della confisca dei terreni, non si devono tenere presente solo i terreni che fanno capo agli imputati, ma anche tutte le pertinenzialità che fanno aumentare notevolmente gli appezzamenti da sottoporre alla misura cautelare reale. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 2573/24.

La vicenda

Venendo ai fatti due soggetti sono stati condannati dalla Corte d'appello di Palermo in relazione al reato di sfruttamento di lavoro aggravato ex articolo 603-bis, comma 1, n. 2 del Cp per avere utilizzato nella loro azienda agricola la manodopera di quattro lavoratori extracomunitari con una retribuzione media di 3 euro l'ora, per giornate lavorative di 9 ore. Gli imputati si sono difesi eccependo che non tutti i terreni erano stati utilizzati per il lavoro e quindi non dovevano essere sottoposti a confisca.

Il verdetto della Cassazione

A tal proposito, la Suprema corte ha precisato che l'articolo 603-bis 2) del Cp, prevede la confisca obbligatoria diretta delle "cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto" e ove non sia possibile si può attuare anche la confisca per equivalente. In proposito si deve rilevare che la confisca diretta ha per oggetto tutti i beni funzionali a commettere il reato di sfruttamento lavorativo o da cui ne è derivata un'utilità ancorchè marginale. Trattandosi di un reato sostenuto da motivazioni economiche, che lede oltre che la libertà individuale e la dignità umana del lavoratore anche l'interesse pubblico all'osservanza delle norme che presiedono il mercato del lavoro e la regolarità del rapporto di lavoro, e specificamente della formazione ed esecuzione del contratto di lavoro e delle obbligazioni retributive, contributive, assicurative, di sicurezza che ne derivano, il legislatore obbliga il giudice alla confisca di tutti i beni che costituiscono il contesto materiale ed economico connesso al reato. Quindi

appare diretto il collegamento tra lo sfruttamento e l'azienda, intesa sia quale luogo fisico in cui si consuma lo sfruttamento, sia quale complesso di beni funzionali allo sfruttamento della manodopera e all'approfittamento dello stato di bisogno.

Il concetto di pertinenzialità

La disposizione non si applica, quindi, soltanto ai beni di proprietà dei datori di lavoro ma a tutti i beni pertinenti al reato a prescindere dalla loro allocazione topografica, ancorchè non appartenenti agli imputati, allo scopo di evitare facili elusioni con intestazioni societarie fittizie. Conclude la Cassazione, rilevando che a nulla importa se solo alcuni terreni sono di proprietà degli imputati e sono diversi da quelli contenuti nel capo d'imputazione, perché in ragione della pertinenzialità si tratta pur sempre di fondi agricoli del medesimo compendio aziendale in cui i lavoratori erano sfruttati.

sentenze

Rischi da valutare in base alle norme tecniche e alla situazione specifica

Luigi Caiazza,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi", 19 gennaio 2024

In materia di tutela della sicurezza da infortuni, la valutazione del rischio deve essere attuata tenendo in debito conto le disposizioni tecniche vigenti, non essendo richiesto un ulteriore apposito studio non previsto dalla normativa di settore. Sempre in materia di valutazione del rischio, di un macchinario, non basta fare esclusivo riferimento alle indicazioni del costruttore, ma è compito del datore di lavoro verificare tale idoneità in rapporto all'ambiente in cui il macchinario sarà utilizzato e alle concrete mansioni svolte dal lavoratore che vi sarà adibito, ponendo in essere idonee misure atte a evitare infortuni. Sono due principi espressi dalla Corte di cassazione, rispettivamente con le sentenze 1425/2024 e 1437/2024, apparentemente contrastanti, ma che puntualizzano correttamente l'obbligo e la corrispondente responsabilità del datore di lavoro sia dal punto di vista formale che di quello sostanziale.

In merito alla prima sentenza, riferita all'osservanza delle disposizioni tecniche vigenti, la Suprema corte ha accolto il ricorso del gestore di un circuito motociclistico relativo alla condanna decisa a seguito della morte di una motociclista uscita di pista. La condanna si fondava sull'asserito obbligo di effettuare, anche se non previsto dalla normativa di settore, uno studio sulla sicurezza del tracciato e sulla valutazione dei relativi rischi determinati dalla nota elevata pericolosità dello sport che vi si svolgeva (motocross).

La Suprema corte ha ritenuto che al gestore, essendosi affidato al regolamento della competente federazione sportiva e alle omologhe del circuito da parte dei tecnici federali quali maggiori esperti del settore, non avrebbe potuto essere imputata la mancata ricerca di tecnici con esperienza superiore.

La seconda sentenza riguarda i pericoli presenti in una azienda per la lavorazione di materiale plastico nel cui magazzino, mediante l'utilizzo di un carrello elevatore con "forche", venivano effettuate operazioni di carico e scarico di sacchi contenenti granulati di plastica che, in caso di rottura, avrebbero potuto causare lo «schiacciamento del lavoratore» investito.

Proprio in tale fase di lavoro si è verificato un infortunio mortale e, nella fase processuale, è risultato che la corretta procedura da seguire non fosse stata oggetto di formazione da parte del datore di lavoro. È stato tra l'altro

sottolineato che l'obbligo di formazione e informazione, regolato dagli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008, prescinde dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore ed è funzionale proprio a fronteggiare l'eventuale condotta negligente, imprudente o imperita di quest'ultimo.

In riferimento all'uso del macchinario, la Corte ha avuto modo, altresì, di puntualizzare che l'obbligo del datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi correlati è autonomo rispetto a quello del costruttore ed è strettamente attinente all'obbligo di valutazione dei rischi ai quali, nel singolo ambiente di lavoro e in relazione alle effettive mansioni svolte, il lavoratore è esposto, ritenendo così insufficiente, nella fattispecie, aver messo a disposizione del dipendente il manuale d'uso del muletto.

sentenze

Smart working, sui fragili decide il datore di lavoro

Aldo Bottini,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi", 16 gennaio 2024

La compatibilità con lo smart working per i lavoratori fragili deve essere valutata anche alla luce delle esigenze concrete dell'azienda, secondo quanto deciso dal Tribunale di Trieste il 21 dicembre affrontando, per la prima volta a quanto risulta, questo tema.

Un'impiegata "certificata" come fragile lavorava, in forza di un accordo individuale a termine, in modalità agile integrale, cinque giorni su cinque a settimana. Alla scadenza del termine, il datore di lavoro le ha comunicato che, in un contesto organizzativo mutato, avrebbe dovuto lavorare tre giorni in presenza e due da remoto.

La dipendente ha contestato tale decisione invocando la norma introdotta durante la pandemia e più volte prorogata (da ultimo sino al 31 marzo 2024) che riconosce, compatibilmente con le caratteristiche della prestazione, il diritto allo smart working ai lavoratori dichiarati fragili dal medico competente e ai genitori di figli minori di 14 anni. Secondo la lavoratrice, le sue mansioni erano perfettamente compatibili con il lavoro agile, dato che le aveva svolte integralmente da remoto negli ultimi tre anni.

Il datore di lavoro ha sostenuto in primo luogo l'inammissibilità del sindacato giudiziale sulle proprie scelte organizzative e ha comunque giustificato il rifiuto di concedere lo smart working integrale sulla base di ragioni organizzative, consistenti in un aumento esponenziale del lavoro, cui la ricorrente era addetta, che non consentiva più di delegare ai colleghi, come accaduto prima dell'incremento di lavoro, lo svolgimento di quelle attività proprie della mansione che devono essere effettuate in presenza.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso della lavoratrice, ricordando che il diritto allo smart working, riconosciuto ai fragili dall'articolo 90, comma 1, del decreto legge Rilancio, più volte prorogato, non è assoluto, bensì subordinato espressamente alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione. Compatibilità la cui valutazione da parte del datore di lavoro è, in ogni caso, soggetta al sindacato giudiziale, anche sotto il profilo dell'osservanza del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

A conclusione di tale verifica, il Tribunale ha riconosciuto fondamento e

legittimità alle ragioni organizzative sopravvenute che hanno portato il datore di lavoro a rivedere le precedenti determinazioni e a concedere la possibilità di lavorare da remoto solo per una parte della settimana.

La decisione afferma dunque che lo smart working a cui il lavoratore fragile ha diritto, così come il genitore di figli under 14, può essere modulato in relazione al fatto che l'assetto organizzativo aziendale preveda che una parte della prestazione debba svolgersi in presenza.

Da ciò discende, in sostanza, che la valutazione di compatibilità della mansione, che condiziona il diritto allo smart working per le categorie in questione, non va effettuata in astratto e una volta per tutte, ma può legittimamente risentire delle concrete (e anche mutevoli) esigenze organizzative e produttive. Con la conseguenza che, in relazione alla specifica situazione, il diritto al lavoro agile per fragili e genitori ben può essere riconosciuto in forma ibrida, con un mix di lavoro da remoto e in presenza, disegnato sulla base dell'organizzazione aziendale e suscettibile anche di mutare in relazione a essa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*rassegna normativa***G.U. 4 gennaio 2024, n. 3 - G.U. 2 febbraio 2024, n. 27****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 dicembre 2023**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater della legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Veneto in conseguenza dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017. Proroga della vigenza delle contabilita' speciali n. 6089 e 6108. (Ordinanza n. 1046). (23A07210) Pag. 43
(G.U. 4 gennaio 2024 n. 3)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 dicembre 2023**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-quater della legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Lazio in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6104. (Ordinanza n. 1047). (23A07211) Pag. 46
(G.U. 4 gennaio 2024 n. 3)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 dicembre 2023**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-quater della legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6113. (Ordinanza n. 1048). (23A07212) Pag. 48
(G.U. 4 gennaio 2024 n. 3)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 dicembre 2023**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater della legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Toscana. Proroga della vigenza delle contabilita' speciali n. 6064 e n. 6107. (Ordinanza n. 1049). (23A07213) Pag. 51
(G.U. 4 gennaio 2024 n. 3)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2023

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonche' nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani. (24A00041) Pag. 1
(G.U. 9 gennaio 2024 n. 6)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2023

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca. (24A00042) Pag. 2
(G.U. 9 gennaio 2024 n. 6)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 dicembre 2023**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Citta' metropolitana di Torino. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 6099. (Ordinanza n. 1050). (24A00043) Pag. 14
(G.U. 9 gennaio 2024 n. 6)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 13 settembre 2023**

Integrazione dell'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto 24 luglio 2013, come integrato dai decreti 15 aprile 2014, 24 maggio 2016 e 19 giugno 2018 con l'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione). (24A00112) Pag. 50
(G.U. 12 gennaio 2024 n. 9)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 gennaio 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinata dal deficit idrico. (Ordinanza n. 1053). (24A00175) Pag. 54
(G.U. 16 gennaio 2024 n. 12)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (24A00152) Pag. 68
(G.U. 16 gennaio 2024 n. 12)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (24A00155) Pag. 69
(G.U. 16 gennaio 2024 n. 12)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 27 dicembre 2023**

Approvazione del programma pluriennale 2023-2025, deliberato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit. (24A00177) Pag. 5
(G.U. 17 gennaio 2024 n. 13)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO**

Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di azione e zone silenziose in conformita' ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007. (24A00213) Pag. 28
(G.U. 18 gennaio 2024 n. 14)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2023

Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nell'area del Nagorno Karabakh. (24A00289) Pag. 1
(G.U. 22 gennaio 2024 n. 17)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 gennaio 2024**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, nonche' nel territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata. (Ordinanza n. 1055). (24A00265) Pag. 34
(G.U. 22 gennaio 2024 n. 17)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL
GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 9 gennaio 2024**

Ipotesi di localizzazione di centri di raccolta ed impianti di trattamento di veicoli fuori uso, nonche' di impianti di rottamazione sul territorio di Roma Capitale. Presentazione al Ministero della cultura di istanza di deroga alle prescrizioni del Piano territoriale paesistico Regione Lazio per l'area de «la Barbuta» ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), delle Norme del P.T.P.R. Regione Lazio approvato con delibera del Consiglio della Regione Lazio n. 5 del 21 aprile 2021. (Ordinanza n. 4). (24A00267) Pag. 36
(G.U. 22 gennaio 2024 n. 17)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 gennaio 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria. (Ordinanza n. 1054). (24A00290) Pag. 8
(G.U. 23 gennaio 2024 n. 18)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 gennaio 2024**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 nel territorio della Regione Lombardia in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6102. (Ordinanza n. 1056). (24A00291) Pag. 10
(G.U. 23 gennaio 2024 n. 18)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 gennaio 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dal deficit idrico. (Ordinanza n. 1057). (24A00292) Pag. 12
(G.U. 23 gennaio 2024 n. 18)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 gennaio 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova. (Ordinanza n. 1058). (24A00293) Pag. 14
(G.U. 23 gennaio 2023 n. 18)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (24A00249) Pag. 126
(G.U. 23 gennaio 2024 n. 18)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (24A00250) Pag. 127
(G.U. 23 gennaio 2024 n. 18)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (24A00251) Pag. 127
(G.U. 23 gennaio 2024 n. 18)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (24A00252) Pag. 128
(G.U. 23 gennaio 2024 n. 18)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (24A00253) Pag. 128
(G.U. 23 gennaio 2024 n. 18)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (24A00255) Pag. 129
(G.U. 23 gennaio 2024 n. 18)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (24A00256) Pag. 129
(G.U. 23 gennaio 2024 n. 18)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 14 dicembre 2023**

Attuazione delle direttive delegate della Commissione (UE) 2023/1437 e (UE) 2023/1526, mediante modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (24A00302) Pag. 7
(G.U. 24 gennaio 2024 n. 19)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
ORDINANZA 14 novembre 2023**

Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Bactrocera dorsalis* in Campania ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 6). (24A00188) Pag. 6

(G.U. 25 gennaio 2024 n. 20)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 16 novembre 2023**

Definizione dei programmi, progetti e attività da attuare nell'ambito dell'iniziativa «Mission Innovation». (24A00335)
Pag. 67

(G.U. 25 gennaio 2024 n. 20)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 dicembre 2023**

Adozione del «Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici». (24A00373) Pag. 9

(G.U. 29 gennaio 2024 n. 23)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO**

Modalità di controllo ufficiale e vigilanza agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, nonché ai materiali di moltiplicazione della vite. (24A00377) Pag. 36

(G.U. 29 gennaio 2024 n. 23)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2024

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in Provincia di Cosenza. (24A00412) Pag. 4

(G.U. 30 gennaio 2024 n. 24)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2024

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna. (24A00413) Pag. 5

(G.U. 30 gennaio 2024 n. 24)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 12 gennaio 2024**

Finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza, caratterizzati dal requisito di somma urgenza in esito alla ulteriore ricognizione degli interventi realizzati in regime di somma urgenza segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche. (Ordinanza n. 19/2024). (24A00414) Pag. 34

(G.U. 30 gennaio 2024 n. 24)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 dicembre 2023**

Aggiornamento degli allegati 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (24A00434) Pag. 1

(G.U. 31 gennaio 2024 n. 25)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016**

DECRETO 13 novembre 2023

Interventi in Comune di Petriolo. (Ordinanza speciale n. 59). (24A00430) Pag. 36

(G.U. 31 gennaio 2024 n. 25)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016**

DECRETO 13 novembre 2023

Disposizioni urgenti per consentire il completamento degli interventi previsti dalle ordinanze n. 14 del 2017 e n. 18 del 2017. (Ordinanza speciale n. 60). (24A00431) Pag. 46

(G.U. 31 gennaio 2024 n. 25)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016**

DECRETO 13 novembre 2023

Integrazione e modifiche dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, ex articolo 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020. Interventi in Comune di Visso. (Ordinanza speciale n. 61). (24A00432) Pag. 49

(G.U. 31 gennaio 2024 n. 25)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016**

ORDINANZA 14 novembre 2023

Programma generale di riqualificazione della cava sita nel Comune di Posta. (Ordinanza speciale n. 63).

(24A00445)Pag. 13

(G.U. 1 febbraio 2024 n. 26)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 28 novembre 2023

Interventi di ricostruzione delle frazioni di Ancarani e Nottoria in Comune di Norcia. (Ordinanza speciale n. 64). (24A00446) Pag. 17

(G.U. 1 febbraio 2024 n. 26)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 6 dicembre 2023

Interventi nella frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto. (Ordinanza speciale n. 66). (24A00447) Pag. 23

(G.U. 1 febbraio 2024 n. 26)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 13 dicembre 2023

Interventi di riqualificazione dell'Istituto sperimentale di granicoltura «Nazzareno Strampelli» in Comune di Rieti e approvazione del relativo schema di protocollo di intesa. (Ordinanza speciale n. 67). (24A00448) Pag. 25

(G.U. 1 febbraio 2024 n. 26)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 gennaio 2024

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 1059). (24A00465) Pag. 31

(G.U. 1 febbraio 2024 n. 26)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 gennaio 2024

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dal deficit idrico. (Ordinanza n. 1060). (24A00531) Pag. 33

(G.U. 1 febbraio 2024 n. 26)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (24A00533) Pag. 48

(G.U. 1 febbraio 2024 n. 26)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.